



Comune di Forlimpopoli
(*Provincia di Forlì – Cesena*)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE,
CIRCHI E COMMISSIONE COMUNALE DI
VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

INDICE

TITOLO I - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 – Principi

Articolo 4 – Elenco delle aree pubbliche disponibili

Articolo 5 – Concessione delle aree

Articolo 6 – Obblighi dell'assegnatario dell'area e modalità di conduzione dell'attrazione

Capo II - Parchi tradizionali

Articolo 7 – Istituzione e localizzazione del *"parco tradizionale"*

Articolo 8 – Individuazione delle aree per il *"parco tradizionale"*

Articolo 9 – Presentazione delle domande

Articolo 10 – Graduatoria

Articolo 11 – Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

Articolo 12 – Riunione dei Servizi competenti

Articolo 13 – Attrazioni di novità

Articolo 14 – Subingresso

Articolo 15 – Conversione dell'attrazione

Articolo 16 – Sostituzione

Articolo 17 – Aspettativa

Articolo 18 – Carovane d'abitazione e carri trasporto

Articolo 19 – Allestimento, funzionamento e "Comitato esercenti del *"parco tradizionale"*

Capo III - Complessi non costituenti Parchi tradizionali

Articolo 20 – Norme comuni

Articolo 21 – Attrazioni dello spettacolo viaggiante su aree pubbliche in occasione di fiere, feste o altre manifestazioni

Articolo 22 – Spettacoli viaggianti su aree private

Capo IV - Teatri Viaggianti

Articolo 23 – Disposizioni generali

Articolo 24 – Aree utilizzabili per lo svolgimento di teatri viaggianti

Articolo 25 – Periodi di attività e modalità di presentazione delle domande

Articolo 26 – Divieto di utilizzo di animali negli spettacoli viaggianti

Articolo 27 – Criteri per il rilascio di concessione

Capo V - Disposizioni comuni

Articolo 28 – Attività complementari

Capo VI - Disciplina delle sanzioni

Articolo 29 – Principi generali e applicazione delle sanzioni

Articolo 30 – Sospensione e revoca dei titoli autorizzatori

Articolo 31 – Norme transitorie e finali

TITOLO II - REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Capo I -Ambito di applicazione e compiti della commissione

Art. 32 – Oggetto della regolazione e definizioni

Art. 33– Compiti della commissione

Art. 34 – Ambito di applicazione della vigilanza

Art. 35 – Allestimenti temporanei – Verifica condizioni di sicurezza

Art. 36– Locali e impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone

Capo II Funzionamento della commissione

Art. 37 – Nomina e convocazione della commissione

Art. 38– Funzionamento della commissione

Art. 39 – Controlli di cui art.141, comma 1, lett. e) del Reg. di esecuz. del TULPS

Art. 40 – Richieste di intervento della commissione. Modalità e contenuto della domanda

Art. 41 – Spese di funzionamento della commissione

TITOLO I - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli spettacoli viaggianti e dei circhi ai sensi della Legge 18 marzo 1968 n. 337 "*Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante*" e della Legge Regionale 5 luglio 1999 n. 13 (art. 3, comma 2).
2. Per quanto non disposto dal presente testo, si fa rinvio ai regolamenti comunali vigenti, nelle disposizioni specifiche.
3. Il presente regolamento non si applica alle attività di spettacolo viaggiante esercitate dagli artisti di strada nella forma libera, non commerciale, definita "a cappello" e alle installazioni di Parchi divertimento soggetti ad autorizzazione ministeriale.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:
 - a) **"attività di spettacolo viaggiante"**: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi permanenti, anche se in maniera stabile, inserite nell'elenco del Ministero dei beni e delle attività culturali di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e ss.mm.ii. e relative norme di attuazione rispondenti a quanto previsto dal D.M. 18 maggio 2007 e ss.mm.ii. in ordine alla registrazione e codice identificativo delle attività;
 - b) **"attrazione"**: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'elenco di cui all'art. 4 della L. 337/1968.
 - c) **"gestore"**: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
 - d) **"parco tradizionale"**: raggruppamento di attrazioni installate in occasione della tradizionale Fiera della "Segavecchia"; le attrazioni sono autorizzate singolarmente dall'amministrazione comunale, insistono su una medesima area e per esse è prevista una organizzazione di servizi comuni;
 - e) **"complessi non costituenti parco tradizionale"**: raggruppamenti composti da un massimo di 4 (quattro) attrazioni;
 - f) **"parco giochi"**: complesso di più attrazioni di spettacolo viaggiante, gestito dallo stesso operatore, insistente su una medesima area;
 - g) **"anzianità di presenza"**: numero di presenze consecutive (o interrotte con aspettativa), maturate da un gestore, partecipando al "parco tradizionale" con la medesima attrazione, dopo avervi partecipato per 3 anni consecutivi; non dà diritto al riconoscimento dell'anzianità di frequenza l'aver partecipato ad un'edizione

installando un'attrazione novità di cui all'art. 2 lett. f); in caso di mancata partecipazione senza aver chiesto e ottenuto l'aspettativa, viene azzerata tutta l'anzianità pregressa;

- h) **"conversione"**: insieme delle operazioni e degli adempimenti finalizzati alla sostituzione di un'attrazione con un'altra, anche di diversa tipologia e dimensione, purché compresa nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 337/68 e dai relativi decreti interministeriali.

Articolo 3 - Principi

1. Lo spettacolo viaggiante costituisce attività di interesse sociale.

Articolo 4 - Aree pubbliche disponibili

1. Le attività di spettacolo viaggiante su area pubblica possono essere esercitate esclusivamente su aree destinate a tale scopo, ai sensi dell'art. 9 della L. 337/1968.
2. La Giunta Comunale approva l'elenco delle aree pubbliche disponibili per le attività di spettacolo viaggiante e lo aggiorna, di norma una volta all'anno, in caso di variazioni.
3. In tale elenco, per ogni area possono essere indicate le attività di spettacolo viaggiante che, per dimensioni o tipologia, vi possono essere installate. Possono inoltre essere previste specifiche condizioni (es.: pagamento di cauzioni).
4. Nell'elenco possono essere indicate le aree disponibili solo in specifiche occasioni o periodi.
5. Al di fuori del "parco tradizionale", le aree disponibili saranno concesse per non più di quattro spettacoli viaggianti durante l'anno, in base a criteri e modalità individuati dal medesimo atto di Giunta Comunale.

Articolo 5 - Concessione aree pubbliche

1. L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante su area pubblica, come regolato dagli artt. 69 e 80 del R.D. 18/06/1931 n. 773 e dai successivi articoli, è subordinato al rilascio da parte del competente ufficio comunale del provvedimento di concessione di suolo pubblico ed è consentito solo nelle aree di cui al precedente articolo.
2. E' vietata ogni forma di cessione del provvedimento di concessione di suolo pubblico; la violazione al divieto di cui al comma precedente comporta la revoca del provvedimento di concessione e il diniego del provvedimento per tutto l'anno successivo.
3. Le aree comunali vengono concesse purché in regola con tutte le disposizioni che disciplinano la materia, ivi compresa la licenza di cui all'art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – R.D. 18/06/1931 n. 773 rilasciata dal Comune di residenza (o altro documento equipollente per l'esercente di nazionalità straniera).
4. L'area assegnata si riferisce unicamente alle attrazioni ed alle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività.

5. Qualora, per imprevedibili motivi di pubblico interesse, all'atto dell'installazione delle strutture non fosse possibile mantenere la concessione, il Comune si riserva il diritto insindacabile di revocarla o differirla, fatta salva la possibilità di reperire altra area, mediante preavviso, senza che l'impresa concessionaria possa chiedere rimborsi od indennizzi di alcun tipo.

6. Il Comune si riserva altresì di revocare la concessione ove si accertino gravi irregolarità o violazioni alle leggi di pubblica sicurezza.

Articolo 6 – Obblighi dell'assegnatario dell'area e modalità di conduzione dell'attrazione

1. Ciascun esercente, in particolare, deve:

- a) Pagare il canone unico patrimoniale ed ogni altro tributo dovuto per l'occupazione del suolo pubblico relativo al periodo di effettiva occupazione (compreso il montaggio e lo smontaggio);
- b) Pagare i corrispettivi eventualmente fissati dall'Amministrazione Comunale in relazione ai servizi forniti, nonché quelli relativi all'eventuale sopralluogo della Commissione di Vigilanza;
- c) Rispettare le prescrizioni indicate nell'autorizzazione;
- d) Installare nei luoghi stabiliti dal Dirigente competente le attrazioni autorizzate;
- e) Installare esclusivamente le attrazioni indicate nell'autorizzazione;
- f) Occupare soltanto l'area concessa;
- g) Rispettare i termini temporali e gli orari di apertura e chiusura delle attrazioni;
- h) Tenere illuminata l'attrazione nelle ore serali e notturne di funzionamento del *"parco tradizionale"*;
- i) Rispettare le norme sull'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari;
- j) Rispettare le norme igienico sanitarie;
- k) Tenere esposto in modo chiaro e leggibile sul fronte della cassa o, se questa non esiste, in altro luogo ben visibile al pubblico, la tariffa dei prezzi e l'autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività;
- l) Provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dall'attività di spettacolo viaggiante, dai carriaggi e dalle carovane abitazioni. Deve, inoltre, provvedere alla manutenzione dell'attrazione e della carovana abitazione per il decoro dell'area;
- m) Effettuare la messa in ripristino dell'area avuta in concessione;
- n) Non è ammessa la possibilità di affidare a terzi la gestione dell'attrazione autorizzata. La gestione dell'attrazione deve avvenire per mezzo del titolare o dei componenti il suo nucleo familiare. E' vietata ogni forma di sub-concessione o di associazione tra gli operatori, successiva alla data della concessione;
- o) Adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'assoluta incolumità dei visitatori;

- p) Rispettare i limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico per la zona di riferimento ovvero quelli fissati nelle eventuali autorizzazioni in deroga, e di non recare molestia o disturbo alla quiete pubblica;
 - q) E' fatto divieto di dare in premio bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
 - r) Tenere a disposizione degli organi di vigilanza, presso ogni singola attrazione, tutta la documentazione relativa alla stessa (a titolo esemplificativo: autorizzazione, corretto montaggio, manuale d'uso e manutenzione e libretto dell'attività);
 - s) Rispettare le distanze tra le singole attrazioni riportate nel manuale di uso e manutenzione delle stesse; la distanza in ogni caso dovrà essere idonea a consentire l'accesso ai mezzi di soccorso;
 - t) E' fatto divieto usare animali come premio o regalo e/o offrirli in omaggio a qualsiasi titolo, come previsto dall'art. 7, comma 2, L.R. n. 5 del 17/02/2005;
 - u) Effettuare apposita denuncia al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. in caso di detenzione di animali pertinenti all'attività di spettacolo viaggiante. Devono, altresì, essere rispettate le prescrizioni eventualmente dettate in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria, nonché essere garantite agli animali il mantenimento di condizioni di vita proprie della singola specie;
 - v) Installare esclusivamente le attrazioni, le abitazioni mobili ed i mezzi di trasporto accolti con relativa comunicazione dell'Ufficio competente, soltanto nei luoghi previsti;
2. L'esercente è responsabile civilmente e penalmente per ciò che concerne l'allestimento ed il funzionamento della propria attrazione.
3. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose perseguibili d'ufficio o a querela di parte.

Capo II - Parco tradizionale

Articolo 7 – Istituzione del “parco tradizionale”

1. Il “parco tradizionale” si svolge annualmente nel periodo tra Febbraio ad Aprile, ed è incluso nella tradizionale “Fiera della “Segavecchia”, con uso delle aree appositamente destinate di cui all'art. 8 punto 1).

Articolo 8 – Individuazione delle aree per il “parco tradizionale”

1. Le aree individuate per accogliere il “parco tradizionale”, in occasione dei festeggiamenti della “Fiera della Segavecchia” sono di norma: Piazza Trieste, Piazza Pompilio, Piazza Garibaldi, Piazza Paolucci.

2. Spetta alla Giunta Comunale, sentite le Organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, individuare annualmente, con propria deliberazione, le aree concesse per l'edizione in corso del “parco tradizionale” ed eventuali altre aree, ampliamenti, riduzioni, variazioni e miglie delle aree e degli spazi.

3. Per ciascuna area individuata, come previsto al comma 2, la deliberazione di Giunta Comunale definisce altresì le potenzialità di utilizzo, con riferimento alle tipologie di spettacoli viaggianti, di cui all'art. 2, comma 1. Può inoltre prevedere l'area da dedicare all'attrazione *'novità'*.

Articolo 9 – Presentazione delle domande

1. Ogni esercente interessato all'installazione di attrazioni è tenuto a presentare apposita domanda di autorizzazione, nel periodo compreso **fra il 120 e 90 giorni dal sabato di avvio del "parco tradizionale"**. Le domande pervenute prima o dopo tale periodo, non saranno prese in considerazione senza ulteriore comunicazione.

2. La domanda, in regola con le norme sull'imposta di bollo, deve essere presentata al SUAP in modalità telematica utilizzando l'apposita modulistica, con inseriti i seguenti dati:

a) generalità del titolare della licenza di spettacolo viaggiante;

b) il tipo, con denominazione come da elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all'art.4 della L.337/68, e il Codice Identificativo delle attrazioni che si intendono installare, nonché le **misure d'ingombro delle stesse, comprese pedane, cassa, panchine ed ogni altra attrezzatura di pertinenza, tipo e numero dei carri di abitazione e dei mezzi di carico;**

d) altri documenti obbligatori e necessari richiesti in fase di presentazione;

e) autocertificazione che l'attrazione rispecchi i requisiti tecnici;

f) limitatamente alle attrazioni di novità: materiale fotografico e documenti in grado di fornire elementi validi a valutare le caratteristiche funzionali ed estetiche della struttura dell'attrazione.

3. Contestualmente alla domanda di cui al comma 2, dovranno essere presentate apposite istanze di occupazione suolo pubblico ai sensi dell'art. 5 (per l'attrazione, salvo che se ne faccia carico l'organizzatore della *"Fiera della "Segavecchia"*) e dell'art. 18 (per la carovana di abitazione e i carri di trasporto).

Articolo 10 - Graduatoria

1. All'entrata in vigore del presente Regolamento, sulla base della documentazione custodita negli archivi comunali a partire dall'anno 2004, sarà stilata una graduatoria sulla base dei criteri dettati all'art. 11.

2. E' facoltà dell'Amministrazione richiedere eventuale documentazione aggiuntiva ed integrativa.

3. La graduatoria di cui sopra viene approvata dal Responsabile del Settore competente.

Articolo 11 – Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1. Nel rilascio delle autorizzazioni, l'Amministrazione tiene conto della Graduatoria di cui all'art. 10 stilata sulla base dei seguenti criteri di precedenza:

a) maggiore *anzianità di presenza*, come definita all'art. 2 comma 1;

- b) maggiore anzianità di presentazione della domanda con esito infruttuoso, per la stessa manifestazione e per la medesima attrazione; l'omessa presentazione della domanda per più di un anno comporta l'azzeramento del punteggio precedentemente acquisito;
- c) maggiore anzianità di appartenenza alla categoria, accertata tramite visura alla CCIAA.

In caso di parità di punteggio si darà priorità ai residenti del Comune di Forlimpopoli. In caso di ulteriore parità, si procederà facendo riferimento all'ordine cronologico di arrivo delle domande.

2. Con apposito atto di indirizzo, la Giunta stabilisce i pesi dei vari criteri di cui al comma 1.

3. Non verrà rilasciata autorizzazione per l'attrazione che, pur di medesima tipologia degli anni precedenti, abbia dimensioni maggiori, cioè che occupi una superficie superiore a quella utilizzata dalla precedente attrazione, e non rimanga all'interno della precedente sagoma anche tenendo conto dell'ingombro durante il funzionamento.

Articolo 12 – Riunione dei Servizi competenti

1. Per meglio coordinare la gestione e l'organizzazione del "parco tradizionale" inserito nell'ambito della *"Fiera della "Segavecchia"*, è possibile convocare apposita Riunione dei Servizi competenti.

2. Qualora si ritenga opportuno, potranno altresì essere convocati i rappresentanti degli spettacoli viaggianti indicati al successivo art. 18 ed eventuali esperti o tecnici qualificati, nonché il Presidente dell'Ente organizzatore della *"Fiera della "Segavecchia"*, i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, nonché il Sindaco o suo delegato.

Articolo 13 – Attrazioni di novità

1. Ai fini del presente Titolo I, si intende come *"novità"* l'attrazione, inclusa nell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all'art.4 della L.337/68, che presenta caratteristiche nuove e tali da non risultare simile alle altre attrazioni già esistenti ed è tecnicamente tale da suscitare interesse e richiamo spettacolare.

2. Nell'eventualità che per la stessa attrazione di novità vi siano più richieste con parità di requisiti, si procede mediante sorteggio.

3. L'attrazione *"novità"*, dopo la prima concessione, perde il titolo preferenziale e viene considerata alla stessa stregua delle altre attrazioni.

4. L'attrazione novità non dà alcun diritto di anzianità.

Articolo 14 – Subingresso

1. Il subingresso nella titolarità di un'attrazione consiste in una serie di operazioni volte alla cessione degli anni di partecipazione dal cedente al subentrante.

2. Il subingresso può:

- avvenire per mortis causa o per atto tra vivi;

- riguardare l'intera azienda o un ramo d'azienda.
3. Nel subingresso mortis causa, all'erede (individuato tramite atto di eredità) è riconosciuta l'anzianità di frequenza acquisita dal *de cuius* per ogni singola attrazione. Nel caso vi siano più eredi, l'anzianità è riconosciuta solo se è provata attraverso la presentazione di un atto pubblico o scrittura privata autenticata mediante il quale gli eredi designano tra loro l'unico beneficiario. Se l'azienda del *de cuius* è formata da più attrazioni, con diversi punteggi di frequenza, e se gli eredi ottengono diverse licenze nei rispettivi Comuni, subentrano nella medesima posizione in graduatoria occupata dal *de cuius* per ciascuna singola attrazione.
 4. L'erede può presentare domanda d'ammissione al "*parco tradizionale*", a condizione che abbia già presentato nel Comune di residenza o sede legale, domanda di voltura della licenza, e che l'abbia ottenuta e la trasmetta al Comune di Forlimpopoli entro 60 giorni antecedenti l'avvio della manifestazione.
 5. Nel subingresso per atto tra vivi avvenuto per cessione d'azienda o del singolo ramo d'azienda, al subentrante è riconosciuta l'anzianità di frequenza relativa ad ogni singola attrazione. Gli atti di cessione d'azienda o di singolo ramo vanno effettuati con atto notarile sottoposto a regolare registrazione.
 6. Il subentrante può presentare domanda d'ammissione al "*parco tradizionale*", a condizione che abbia già presentato nel Comune di residenza o sede legale, domanda di voltura della licenza, e che l'abbia ottenuta e la trasmetta al Comune di Forlimpopoli entro 60 giorni antecedenti l'avvio della manifestazione.
 7. Nel caso d'azienda formata da due o più attrazioni di spettacolo viaggiante con diversi titoli di frequenza oggetto di separati atti di cessione, ai fini dell'anzianità di frequenza, i subentranti, una volta ottenute le distinte licenze nei rispettivi Comuni, subentrano nella medesima posizione occupata dal cedente con riferimento ad ogni singola attrazione.
 8. L'attrazione acquistata può essere convertita dal subentrante dopo almeno tre anni di frequenza, con le modalità previste nel relativo articolo.
 9. La compravendita della sola attrazione, senza esplicita cessione d'azienda o del singolo ramo d'azienda, esclude il riconoscimento all'acquirente dell'anzianità maturata dal venditore.
 10. Per i casi di sub-ingresso avvenuti precedentemente all'adozione del presente regolamento, la dimostrazione della regolarità del medesimo è comunque valida purché il sub-ingresso sia indicato nella volturazione dell'attrazione da parte del Comune rilasciante il codice o nella licenza permanente di spettacolo viaggiante rilasciata dal Comune in cui si ha la residenza. In tal caso l'Amministrazione Comunale si riserva di verificare la documentazione presso il Comune che ha rilasciato l'atto.

Articolo 15 - Conversione dell'attrazione

1. L'Amministrazione Comunale, sentite le OO.SS. di categoria, può concedere **con esplicito atto** la conversione dell'attrazione su richiesta dell'operatore, a non più di due

ditte per ogni manifestazione, a condizione che non venga mutato l'equilibrio funzionale del *"parco tradizionale"*, a suo insindacabile giudizio.

2. La conversione è consentita alle seguenti condizioni:

- il richiedente abbia mantenuto una anzianità soggettiva con la medesima attrazione di almeno 3 anni;
- l'attrazione non deve essere simile ad altre già esistenti nel parco, dovendosi distinguersi sostanzialmente dalle medesime;
- l'attrazione occupi una superficie non superiore a quella utilizzata dalla precedente attrazione e rimanga all'interno della precedente sagoma, anche tenendo conto dell'ingombro durante il funzionamento, salvo casi eccezionali che migliorino la composizione complessiva del luna park e a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

3. La richiesta di conversione dovrà essere inviata nello stesso arco temporale previsto per l'invio delle domande di partecipazione e dovrà contenere idonea documentazione tecnica da cui risultino desumibili in modo chiaro le dimensioni esatte della nuova attrazione, sia al suolo che durante il funzionamento, e il rispetto delle altre condizioni di cui al punto 2. La nuova attrazione dovrà essere inserita in licenza entro 60 giorni dall'avvio della manifestazione.

4. La conversione consente di mantenere l'anzianità acquisita.

5. In caso di più domande di conversione che presentino i requisiti di cui sopra, ha diritto di priorità quella con maggiori caratteristiche di spettacolarità; la scelta verrà effettuata a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

6. La conversione della licenza comporta la rinuncia definitiva dell'attrazione precedente.

7. L'istituto della conversione non si applica ai titolari delle "Piccole attrazioni a funzionamento semplice" (Vedi elenco di cui all'art. 4 della L.337/68).

Articolo 16 - Sostituzione

1. Fuori dai casi di conversione di cui all'articolo precedente, l'attrazione non può essere sostituita, pena la perdita per il titolare del diritto di partecipazione alla manifestazione.

2. In caso di calamità naturali o casi fortuiti documentati, è possibile al concessionario la sostituzione *tantum* dell'attrazione con una analoga, **previa autorizzazione** concessa dall'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio.

3. L'attrazione che andrà a sostituire quella incidentata dovrà essere uguale per tipologia e di dimensioni minori o uguali (cioè occupi una superficie non superiore a quella utilizzata dalla precedente attrazione e rimanga all'interno della precedente sagoma anche tenendo conto dell'ingombro durante il funzionamento). Dovrà essere inserita in licenza prima dell'avvio della manifestazione in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione e dovrà avere tutta la documentazione necessaria (collaudo, assicurazione...).

4. La partecipazione con un'attrazione sostituita dà diritto all'anzianità di frequenza per quell'anno.

Articolo 17 - Aspettativa

1. L'esercente può chiedere la sospensione dell'accesso al "*parco tradizionale*", con istanza all'Amministrazione Comunale, entro 60 giorni prima della data di installazione, per il periodo di un anno, per ragioni di forza maggiore (rottura mezzi, danneggiamento strutture, malattie, gravidanze). La domanda di aspettativa deve essere opportunamente documentata.
2. L'autorizzazione viene concessa dall'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio.
3. L'aspettativa non potrà essere nuovamente richiesta prima della scadenza di un triennio.
4. La condizione dell'aspettativa non comporta la perdita dell'anzianità di presenza ma non dà diritto a maturare l'anzianità per quella edizione.
5. Il mancato rispetto delle norme di cui sopra, comporta l'esclusione dall'edizione successiva, salvo l'applicazione dell'art. 29, in caso di recidiva.
6. L'aspettativa presentata negli anni precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento segue le regole del precedente Regolamento.

Articolo 18 - Carovane d'abitazione e carri trasporto

1. La Giunta Comunale, annualmente, attraverso apposito atto, identifica le aree disponibili per la sistemazione di carovane d'abitazione e dei carri adibiti al trasporto, dei partecipanti al "*parco tradizionale*".
 2. Ogni singolo operatore dovrà, contestualmente alla presentazione della domanda, come previsto all'art 9, presentare richiesta per le carovane d'abitazione e carri trasporto, con apposita modulistica, indicando l'identificativo (tipologia, targa, dimensioni, ecc), il loro numero, i dati anagrafici dei familiari presenti, che dovranno essere afferenti al nucleo familiare dimostrato dallo stato di famiglia, e il periodo per il quale si chiede l'occupazione.
 3. A seguito di accoglimento delle domande di partecipazione al "*parco tradizionale*", sarà consentita la sosta delle carovane d'abitazione e carri trasporto, previo rilascio occupazione suolo pubblico, solo nel seguente periodo: a partire da 20 giorni prima l'inizio del "*parco tradizionale*", durante lo svolgimento del "*parco tradizionale*" ed entro 20 giorni dalla fine del "*parco tradizionale*".
- Nel caso in cui l'area individuata dall'Amministrazione Comunale non disponga di spazio sufficiente per la collocazione dei mezzi in argomento e non sia possibile, peraltro, individuare aree comunali idonee all'uso, gli esercenti dovranno reperire aree private.
4. La sistemazione delle carovane abitazione e dei carri adibiti al trasporto, deve avvenire, secondo le indicazioni fornite dal Servizio Unico di Polizia Locale, esclusivamente negli spazi appositamente individuati dalla deliberazione di Giunta comunale di cui al comma 1.
 5. È assolutamente vietato l'ingresso al parco e alle aree destinate alle abitazioni, a mezzi e strutture non preventivamente ed appositamente autorizzati dall'Amministrazione

Comunale, pena l'esclusione dal *"parco tradizionale"*. E' altresì fatto assoluto divieto di sistemare, anche temporaneamente, nelle adiacenze del parco di divertimento, carriaggi pertinenti a persone estranee al parco stesso.

5. Gli esercenti dello spettacolo viaggiante devono garantire la massima pulizia e decoro della zona occupata e porre in essere tutte le misure necessarie per salvaguardare la propria ed altrui sicurezza ed igiene.

Articolo 19 - Allestimento, funzionamento e "Comitato esercenti del *"parco tradizionale"*"

1. Indipendentemente dalla durata del *"parco tradizionale"*, l'Amministrazione può stabilire la data a partire dalla quale ciascun esercente è tenuto ad installare la propria attrazione, con l'obbligo di permanenza per tutto il periodo stabilito, pena la perdita del posto e dei diritti preferenziali per gli anni successivi.

2. L'allestimento del parco avviene sotto il controllo e la vigilanza del Servizio di Polizia Locale. L'Amministrazione Comunale impartisce le necessarie disposizioni per assicurare il regolare svolgimento del parco.

3. Gli esercenti autorizzati sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente la manifestazione, uno o più rappresentanti fino ad un massimo di 5 (cinque), scelti al loro interno, che costituiscono il "Comitato esercenti del *"parco tradizionale"*".

4. Il "Comitato esercenti del *"parco tradizionale"*" ha funzioni consultive. Esso può avanzare proposte e segnalare problemi all'Amministrazione Comunale riguardanti lo svolgimento del parco ed ha il compito di collaborare per il migliore funzionamento del parco stesso.

5. I rappresentanti di cui al comma 3, collaborano a tutte le attività necessarie per la pubblicità della manifestazione e per i servizi occorrenti (elettricità, gas, acqua, rifiuti ed altri eventuali servizi) ed in particolare:

- a) collaborano all'allestimento materiale del parco;
- b) collaborano per la pulizia e il decoro delle aree destinate alle attrazioni e quelle per la sosta delle carovane-abitazione;
- c) collaborano ai fini del rispetto dei limiti fissati per l'emissione dei rumori;
- d) collaborano con l'Amministrazione Comunale per assicurare il rispetto di tutte le direttive e disposizioni dalla stessa impartite;
- e) partecipano alle riunioni indette dall'Amministrazione Comunale e dall'Ente organizzatore, per decisioni in merito al buon funzionamento della manifestazione e all'eventuale protrazione della stessa per cause di forza maggiore.

6. Con appositi atti sono stabiliti:

- a) il periodo di svolgimento delle attività;
- b) gli orari di funzionamento quotidiano del *"parco tradizionale"*;
- c) i termini ed eventualmente gli orari per installare e smontare le attrazioni;
- d) il luogo e le modalità di ricovero dei mezzi di carico e delle abitazioni mobili;

- e) la disciplina e l'uso degli apparecchi sonori;
- f) ogni altra condizione finalizzata al buon funzionamento del "*parco tradizionale*".

Capo III - Complessi "non costituenti parchi tradizionali"

Articolo 20 – Norme comuni

1. Per i complessi non costituenti "*parchi tradizionali*" valgono, in quanto applicabili, le norme del Capo II.
2. Le attrazioni di spettacolo viaggiante, esercitate nelle occasioni disciplinate dal presente titolo, sono soggette al rilascio di autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività.
3. Possono essere autorizzati nelle aree appositamente destinate ai sensi dell'art. 4 in qualsiasi periodo dell'anno, con esclusione del periodo di svolgimento del "*parco tradizionale*" e dei 30 giorni precedenti il suo inizio.
4. L'Amministrazione Comunale, quando si tratta di iniziative in concomitanza con eventi di particolare richiamo o in relazione ad esigenze di animazione del centro storico o dei quartieri, può autorizzare detti complessi, anche nei periodi di esclusione indicati al comma 2.
5. Le domande devono pervenire con le modalità e i dati dell'art. 9.
6. Di norma nella stessa area, non è autorizzabile un nuovo complesso, se non sono trascorsi almeno 60 giorni dalla conclusione di un altro già autorizzato.
7. L'autorizzazione, rilasciata ai sensi del comma 3, in occasione di sagre e fiere, non può avere durata superiore a 8 giorni, e comunque per un periodo non superiore all'evento al quale gli spettacoli viaggianti sono stati inclusi.

Articolo 21 - Attrazioni dello spettacolo viaggiante su aree pubbliche in occasione di fiere, feste o altre manifestazioni

1. In occasione di fiere, sagre o altre manifestazioni possono essere autorizzati complessi non costituenti parco tradizionale o installazioni di singole attrazioni nelle aree appositamente individuate, vale a dire nelle aree disponibili di cui al precedente art. 4.
2. Con appositi atti sono stabiliti:
 - a) il periodo di svolgimento delle attività;
 - b) gli orari quotidiani di funzionamento;
 - c) i termini ed eventualmente gli orari per installare e smontare le attrazioni;
 - d) il numero ed il tipo delle attrazioni per ogni manifestazione;
 - e) il luogo e le modalità di ricovero dei mezzi di trasporto e delle abitazioni mobili;
 - f) la disciplina e l'uso degli apparecchi sonori;
 - g) l'ammontare dei corrispettivi di partecipazione se previsti;
 - i) ogni altra condizione finalizzata al buon funzionamento della manifestazione.

3. Qualora pervengano più richieste per la medesima manifestazione, ai fini dell'assegnazione dell'area si osservano, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di partecipazione alla medesima manifestazione,
 - b) ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. L'esercente l'attività di spettacolo viaggiante deve presentare apposita domanda in bollo almeno 30 giorni prima della manifestazione all'Ufficio Attività Economiche secondo quanto previsto dall'art. 9 in termini di modalità e dati.
5. In caso di accoglimento, l'esercente deve presentare i documenti necessari, nonché pagare i corrispettivi relativi al sopralluogo della Commissione di vigilanza, qualora attivata, ed osservarne le eventuali prescrizioni.

Articolo 22 - Spettacoli viaggianti su aree private

1. L'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante e complessi non costituenti "parco tradizionale" su aree private con possibilità di fruizione al pubblico, è autorizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle norme del presente regolamento.
2. Le domande devono essere presentate tra i 60 e i 30 giorni prima della data di inizio attività, come da precedente art. 9 in termini di modalità e dati.
3. Alla richiesta dovrà essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal proprietario dell'area sulla quale dovrà avvenire l'installazione, da cui risulti la volontà di permettere l'installazione medesima e con cui si sollevi il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni subiti.
4. La compatibilità dell'area per l'installazione di dette attività sotto il profilo urbanistico, edilizio ed ambientale è dimostrata e dichiarata dal richiedente e soggetta al controllo in fase di istruttoria da parte dell'Amministrazione Comunale.
6. Le domande presentate al di fuori dei termini di cui al comma 2 non verranno considerate valide, senza ulteriori comunicazioni.

Capo IV - Teatri Viaggianti

Articolo 23 – Disposizioni generali

1. Lo svolgimento di attività circensi e teatri viaggianti, definiti all' art 2, è subordinato all'ottenimento della licenza ex art. 68/69 del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Articolo 24 - Aree utilizzabili per lo svolgimento di teatri viaggianti

1. Le aree utilizzabili per lo svolgimento dell'attività circense, se esistenti ed adeguate in relazione ai diversi spettacoli, sono individuate con atto della Giunta Comunale.

2. E' ammessa l'installazione dei circhi in aree private purché idonee per dimensione e localizzazione previo nulla osta del proprietario dell'area e annessa dichiarazione del richiedente che sollevi il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni subiti.
3. La compatibilità dell'area per l'installazione di dette attività sotto il profilo urbanistico, edilizio ed ambientale è dimostrata e dichiarata dal richiedente e soggetta al controllo in fase di istruttoria da parte dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 25 – Periodi di attività e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande per l'installazione di teatri viaggianti devono pervenire all'Amministrazione Comunale nel periodo compreso fra 270 e 90 giorni antecedenti la data della manifestazione.
2. L'Amministrazione Comunale può accogliere domande prodotte fuori dal termine sopra indicato e per periodi diversi indicati al comma 3, a condizione che l'area richiesta sia disponibile per l'intero periodo della manifestazione e per un periodo successivo.
3. I periodi in cui è ammesso esercitare spettacoli circensi sono:
 - a) I periodo: 1-30 maggio;
 - b) II periodo: 1 settembre – 30 novembre;
 - c) III periodo: 1 dicembre – 30 gennaio;
3. La domanda di cui al comma 1, in regola con le norme sull'imposta di bollo, deve essere presentata al SUAP in modalità telematica, utilizzando l'apposita modulistica, con inseriti i dati e i documenti obbligatori e necessari previsti in fase di presentazione.
4. Il periodo massimo concesso di permanenza dell'installazione è di giorni 15, comprensivo dei giorni necessari al montaggio e allo smontaggio delle relative attrezzature.
5. È possibile autorizzare non più di due spettacoli circensi nel corso dell'anno, salvo particolari deroghe rimesse alla discrezionalità dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 26 - Divieto di utilizzo di animali negli spettacoli viaggianti

1. Sul territorio comunale non è consentito lo svolgimento di spettacoli viaggianti che prevedano l'utilizzo di animali, in quanto:
 - le aree attrezzate comunali risultano inadeguate ad ospitare animali per mancanza di spazi conformi alle esigenze etologiche e di benessere;
 - il Comune è privo di strutture veterinarie idonee al controllo sanitario e alla custodia temporanea;
 - si intende promuovere forme di intrattenimento culturale coerenti con l'evoluzione normativa nazionale (L. 175/2017 – Codice dello spettacolo), che prevede la graduale dismissione dell'impiego di animali nei circhi.
2. Restano consentite, previa autorizzazione del Comune, manifestazioni con finalità didattiche, scientifiche o educative che prevedano la presenza di animali senza forme di

addestramento o spettacolarizzazione e svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale (L. 189/2004).

3. La violazione del presente articolo comporta il diniego o la revoca dell'autorizzazione allo spettacolo, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 27 – Criteri per il rilascio di concessione

1. L'Amministrazione Comunale decide in base al criterio della rilevanza spettacolare, culturale ed artistica di ciascuna proposta e dell'interesse cittadino per il suo carattere innovativo.

2. In caso di domande concorrenti per lo stesso periodo, se non soccorre il criterio sopra indicato, l'Amministrazione Comunale può procedere all'assegnazione mediante sorteggio.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva di escludere dal sorteggio i complessi ritenuti non adeguati all'importanza dell'area da destinare all'occupazione o che abbiano commesso gravi infrazioni nel corso di precedenti concessioni rilasciate, fatto salvo la concessione all'installazione previa decisione motivata della Giunta Comunale.

4. La concessione dell'area è inoltre subordinata:

- al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- alla definizione di preventivi accordi e contratti con il gestore del servizio di raccolta rifiuti;
- al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, se dovuta.

6. L'Amministrazione Comunale, anche dopo il rilascio dell'autorizzazione, può procedere ad ulteriori verifiche, al fine di accertare la permanenza della conformità ai criteri di cui agli articoli precedenti.

Capo V - Disposizioni comuni

Articolo 28 – Attività complementari

1. Sono considerate attività complementari, ai fini del presente regolamento, la vendita di dolci, gastronomia varia e giocattoli effettuata su aree pubbliche da esercitarsi in regola con le disposizioni di legge in materia.

2. Il numero, il tipo e lo spazio delle attività complementari che possono essere ammesse nelle aree destinate agli spettacoli viaggianti o nelle immediate vicinanze e durante l'esercizio degli stessi, è fissato di volta in volta dal Comune, qualora gli operatori interessati dimostrino la regolarità di tali attività ed il possesso della prevista autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche;

3. Le domande per le suddette attività complementari nel "parco tradizionale" devono essere prodotte con le stesse modalità individuate per il commercio sulle aree pubbliche.

Capo VI - Disciplina delle sanzioni

Articolo 29 - Principi generali e applicazione delle sanzioni

1. L'esercente attività di spettacolo viaggiante e gli altri soggetti coinvolti a vario titolo nella conduzione dell'attrazione sono tenuti al rispetto del presente Regolamento in ogni sua parte nonché dei provvedimenti e/o disposizioni legate all'esercizio e alla conduzione dell'attività.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione pecuniaria da 25 (venticinque/00) a 500 (cinquecento/00) euro, come disciplinato dall'art. 7bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e all'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773 del 18/06/1931, da Leggi specifiche in materia e fatte salve le sanzioni a carattere penale, qualora il fatto costituisca reato.
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni del presente Regolamento sono applicate sulla base dei principi di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689.
4. Sono punite con sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 6 comma 1 lett. d), e), g), i), j), n), p), s).
5. Sono punite con sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 6 comma 1 lett. c), f), m), o), r), u).
6. Sono punite con sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 6 comma 1 lett. h), k), l), q).
7. In caso di inadempienze, condotte irregolari e/o omissive che violano norme di legge specifiche, le sanzioni per violazioni regolamentari sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive di eventuali altre sanzioni amministrative previste dalla legge.

Articolo 30 - Sospensione e revoca dei titoli autorizzatori

1. L'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento sospendere o revocare l'autorizzazione per l'inosservanza delle disposizioni di legge.
2. L'Amministrazione Comunale può in ogni momento sospendere temporaneamente o revocare, per motivi di pubblico interesse, motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per assicurare la pubblica incolumità e per esigenze di tutela della quiete pubblica e privata, gli atti autorizzatori per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante, senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
3. Per i provvedimenti che rivestono carattere d'urgenza la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., è da ritenersi contestuale al provvedimento stesso. Sono considerati urgenti tutti i provvedimenti comportanti la sospensione e la cessazione dell'attività per le motivazioni di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 31 - Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Per le attività di spettacolo viaggiante si rinvia, inoltre, alle disposizioni del Ministero dell'Interno in materia di norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante in genere.
3. Il presente Regolamento deve intendersi automaticamente adeguato alle modificazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
4. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.
5. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti i Regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

TITOLO II

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Capo I -Ambito di applicazione e compiti della commissione

Art. 32 – Oggetto della regolazione e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina i compiti, la nomina e il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (di seguito CCVLPS) di cui all'Art. 141 e seguenti del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. così come modificato dall'Art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, definendo altresì gli indirizzi procedurali ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli Artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.
2. L'intervento della CCVLPS attiene esclusivamente alle sedi specificatamente destinate allo svolgimento di un pubblico spettacolo e intrattenimento.
3. Fermo restando quanto disposto dal D.M. 19 agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:
 - a) per *"luogo pubblico"* si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (vie, piazze, parchi pubblici ed altri luoghi simili);
 - b) per *"luogo aperto al pubblico"* si intende quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (orari, limiti di età, pagamento di un biglietto per l'accesso);

- c) per *"luogo esposto al pubblico"* si intende quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (cortile, locale con finestre prospicienti la pubblica via);
- d) per *"spettacolo"* si intende quella forma di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (quale cinema e teatro), in conformità alla circolare del Ministero dell'Interno n.52 del 20 novembre 1982;
- e) per *"trattenimento"* si intende quella forma di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo in conformità alla sopra richiamata circolare;
- f) per *"manifestazione temporanea"* si intende ogni forma di spettacolo o trattenimento che si svolge per un periodo di tempo limitato;
- g) per *"allestimento temporaneo"* si intende ogni struttura o impianto installato per un periodo di tempo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
- h) per *"locali"* si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
- i) per *"luoghi all'aperto"* si intendono i luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto, attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico;
- j) per *"attività di spettacolo viaggiante"* si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento anche se le attrazioni sono collegate al suolo in maniera stabile e non precaria;
- k) per *"attrazioni dello spettacolo viaggiante"* si intendono quelle inserite nell'elenco di cui all'Art. 4 della legge 337/1968;
- l) per *"parchi di divertimento"* si intendono i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni. Sono classificati come parchi di divertimento anche i complessi di impianti e attrezzature con ricostruzioni ambientali o simili qualora in essi siano presenti anche attrazioni dello spettacolo viaggiante;
- m) per *"parchi di divertimento permanenti"* si intendono quelli il cui esercizio si svolge nella stessa area per un periodo non inferiore a 120 giorni lavorativi per anno solare e, trascorso tale periodo, almeno l'80% delle attrazioni resta per l'intero anno solare sull'area nella quale è stato esercitato il parco.

Art. 33– Compiti della commissione

1. La CCVLPS ha il compito di verificare, ai sensi dell'art.80 del T.U.L.P.S. le condizioni di solidità, sicurezza e igiene dei luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulti attribuita alla commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
2. In particolare la CCVLPS provvede a:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi locali o impianti di pubblico spettacolo o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti (c.d. parere di fattibilità), intendendosi per "modifiche sostanziali" tutte le modifiche che possono incidere sulla solidità delle strutture, la sicurezza e l'igiene dei locali e, comunque, tutte le modifiche che vanno ad incidere sull'applicazione della regola tecnica della prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo di cui al D.M. 19 agosto 1996;
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali o degli impianti realizzati o ristrutturati, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico, prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del D.L.gs. 8 gennaio 1998 n.3 "Riordino degli organi collegati per i problemi dello spettacolo", anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 337/1968;
 - e) controllare con adeguata frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;
 - f) ratificare i pareri espressi dai membri delegati al sopralluogo dal presidente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 141-bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;
3. Le verifiche e gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono richieste, anche ai fini del rilascio dei titoli abilitativi di cui agli art. 68 e 69 del T.U.L.P.S. per i locali e gli impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone.

Art. 34 – Ambito di applicazione della vigilanza

1. I compiti di vigilanza della CCVLPS riguardano:

- a) teatri (con capienza fino a 1.300 persone);
- b) teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o intrattenimenti (con capienza fino a 1.300 persone);
- c) cinematografi (con capienza fino a 1.300 persone);
- d) cinema-teatri e cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche, ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere (con capienza fino a 1.300 persone);
- e) locali di trattenimento, intesi come locali specifici, nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento non occasionale di spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 5.000 persone);
- f) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club (con capienza fino a 5.000 persone);
- g) luoghi destinati a spettacoli viaggianti (con capienza fino a 1.300 persone);
- h) parchi di divertimento (con capienza fino a 5.000 persone);

- i) circhi (con capienza fino a 1.300 persone);
- j) luoghi all'aperto cioè ubicati in spazi all'aperto destinati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e intrattenimenti, compresi competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere (con capienza fino a 5.000 persone);
- k) locali multiuso, cioè locali adibiti ordinariamente ad attività non di spettacolo o di trattenimento, ma utilizzati occasionalmente per dette attività (con capienza fino a 5.000 persone);
- l) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse (con capienza fino a 5.000 persone);
- m) impianti sportivi in genere dotati di attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico (con capienza fino a 5.000 persone);
- n) circoli privati esercenti l'attività non esclusivamente nei confronti dei propri associati;
- o) auditori e sale convegno (con capienza fino a 1.300 persone);

2. Non sono di competenza della CCVLPS le verifiche dei seguenti locali e strutture:

- a) luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane non recintate, prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali, organizzate di norma da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi, organizzazioni non lucrative di utilità sociale; in tali luoghi è consentita la presenza di parchi o pedane per gli artisti, purché di altezza non superiore a 0,80 mt. e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico;
- b) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
- c) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar ovvero per attività similari, a condizione che i locali non siano destinati o allestiti per l'accogliimento del pubblico in modo specifico per l'attività di intrattenimento, anziché per quella di somministrazione;
- d) sagre, fiere e manifestazioni similari in cui si esercita il commercio o la somministrazione di alimenti e bevande e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo.
- e) mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- f) spettacoli viaggianti per gruppi di attrazioni che non superano il numero di 4;
- g) singole giostre dello spettacolo viaggiante;
- h) manifestazioni fieristiche di cui alla L.R. 12/1999;
- i) impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- j) locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti.

Art. 35 – Allestimenti temporanei – Verifica condizioni di sicurezza

1. Per gli allestimenti temporanei di cui all'art. 141, comma 3, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente, per i quali non vi siano state modifiche sostanziali e la commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a 2 anni, non occorre una nuova verifica, fermo restando l'obbligo di produrre la relazione di un tecnico abilitato dalla quale risulti la rispondenza del locale e degli impianti alle regole tecniche di sicurezza; copia di detta relazione deve essere inviata all'ufficio competente per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività e copia deve essere tenuta sul luogo dell'installazione per gli eventuali controlli.

2. Sono comunque fatti salvi:

- a) eventuali controlli con le modalità e le finalità individuate dalla CCVLPS;
- b) le verifiche relative agli allestimenti temporanei diversi da quelli indicati nel comma 1.

Art. 36– Locali e impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. n. 311/2001, per i locali ed impianti con una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti, in luogo della CCVLPS, sono sostituiti da una relazione tecnica, redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o altro albo professionale che attesti la rispondenza dei locali o degli impianti, alle regole tecniche stabilite con D.M. 19 agosto 1996 e successive modifiche e integrazioni. La documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

2. E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie.

Capo II Funzionamento della commissione

Art. 37 – Nomina e convocazione della commissione

1. La composizione della CCVLPS è quella di cui all'art.141-bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. Essa è nominata con atto del Sindaco, resta in carica per 3 anni e continua ad operare anche oltre il termine prefissato di scadenza, fino al giorno della seduta di insediamento della successiva commissione.

2. Gli eventuali esperti esterni al Comune sono nominati dal Sindaco su designazione del rispettivo ordine professionale o ente di appartenenza, tenuto conto della loro specializzazione. Il loro incarico decade alla scadenza della commissione.

3. I componenti delegati che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive della commissione, decadono automaticamente dall'incarico e devono essere sostituiti dal componente titolare.

4. La commissione è convocata dal presidente, con avviso scritto, a cura del segretario, da inviare a tutti i componenti con giorno, ora e luogo della riunione e argomenti da trattare.

5. Le riunioni della commissione si svolgono, preferibilmente in orario d'ufficio, presso la sede comunale o nei luoghi indicati di volta in volta dal presidente nell'avviso di convocazione.
6. L'avviso deve essere spedito almeno 10 giorni prima della data prevista per la riunione, anche tramite e-mail, seguito da conferma telefonica di ricezione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto.
7. Gli incontri della commissione sono comunicati a cura del segretario della commissione al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi anche mediante proprio rappresentante e presentare memorie scritte e documenti. A richiesta, può essere ascoltato il soggetto che richiede la licenza per pubblico trattenimento o spettacolo ai fini dell'illustrazione del progetto e dell'iniziativa che si intende realizzare. Può essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato il progetto.

Art. 38– Funzionamento della commissione

1. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza di tutti i componenti di cui all'art. 141-bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.
2. In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio, i pareri sono validamente espressi se il componente assente fa pervenire in tempo utile il proprio parere scritto.
3. L'assenza di componenti non obbligatori non inficia la validità della riunione.
4. Per ogni seduta o sopralluogo viene redatto, a cura del segretario, il verbale di riunione contenente una concisa esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta, comprensiva di eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto o sulle strutture ispezionate e tutte le condizioni o prescrizioni eventualmente imposte per l'ottenimento del parere di conformità. Il verbale è articolato in relazione ai singoli argomenti trattati.
5. Il verbale è sottoscritto dal presidente, e da tutti i membri presenti e dal segretario.
6. Il segretario ha il compito di custodire agli atti gli originali dei verbali e la documentazione allegata. Ad ogni verbale di seduta deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione.

Art. 39 – Controlli di cui art.141, comma 1, lett. e) del Reg. di esecuz. del TULPS

1. Il presidente della CCVLPS, sentita la commissione stessa, può individuare con proprio provvedimento, da notificare agli interessati, i componenti delegati ad effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni di esercizio imposte ai vari esercenti ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti.
2. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per iscritto al presidente della commissione, entro tre giorni dalla loro effettuazione.

Art. 40 – Richieste di intervento della commissione. Modalità e contenuto della domanda

1. Spetta al dirigente competente per il rilascio della licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. disporre l'intervento della CCVLPS, previa richiesta dell'interessato.
2. In caso di manifestazione a carattere temporaneo, la richiesta di cui al comma 1 deve pervenire almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione.
3. In caso di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione), la commissione esprime il proprio parere entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e della documentazione.
4. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa, al fine di conoscere ogni elemento utile al corretto svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 41 – Spese di funzionamento della commissione

1. Le spese di sopralluogo, esame in sede e controllo periodico della commissione sono a carico di chi richiede l'intervento. L'entità della spesa forfetaria è stabilita con delibera della Giunta Comunale in base ad una stima dei costi diretti previsti per ciascun intervento.
2. L'importo di cui al comma 1 deve essere corrisposto al Comune, con modalità dallo stesso stabilite, con versamento da effettuare prima dell'intervento della commissione (esame in sede, sopralluogo o controllo periodico). Il mancato versamento comporta la sospensione dell'attività istruttoria.